

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DI RECAPITO CERTIFICATO A NORMA DEL REGOLAMENTO EIDAS N. 910/2014 (REM – POLICY – IT) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ID 2856

Le risposte ai chiarimenti della sono visibili sui siti: www.consip.it, www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1) DOMANDA

Con riferimento all'Art. 4.3 "Figure Professionali" del Capitolato Tecnico, nella parte in cui dispone "*In particolare, il Fornitore si renderà disponibile a eventuali verifiche dell'Amministrazione in fase di esecuzione rispetto alla composizione dei suddetti team*", si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante quanto di seguito:

- di voler precisare l'oggetto e la modalità di svolgimento delle suddette verifiche;
- di voler confermare che tali verifiche non comporteranno dei costi aggiuntivi per il fornitore aggiudicatario;
- di voler confermare che tali verifiche saranno soggette a obbligo di riservatezza e in ogni caso limitate a informazioni e/o dati strettamente legati all'esecuzione del contratto di affidamento, con esclusione di dati e/o informazioni relativi ad altri clienti del contraente estranei al contratto o ad altre attività del contraente.

Risposta

Come descritto dal Capitolato Tecnico, le eventuali verifiche dell'Amministrazione – in fase di esecuzione – riguarderanno la composizione dei team previsti dal capitolato; la modalità di svolgimento è di tipo documentale, ossia attraverso l'analisi dei CV delle figure professionali allocate, al fine di verificare il rispetto di quanto descritto in documentazione e che nella loro composizione rispettino le percentuali allocate.

2) DOMANDA

Con riferimento alla disposizione dell'art. 6.3 "Servizio di phase-out" del Capitolato tecnico, che recita "*Per i dati in conservazione digitale dovrà essere concordata con l'Amministrazione la specifica gestione del phase-out almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto Attuativo, nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.***", si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di voler indicare il riferimento mancante al paragrafo.

Risposta

Il riferimento corretto è il sotto paragrafo 10.3.2 "*Exit strategy e grace period*" relativo ai servizi Cloud.

3) DOMANDA

In merito alla lettura congiunta degli artt. 8 e 8.1 del capitolato tecnico di gara, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di precisare che l'attività di monitoraggio periodico o a campione menzionata dall'art. 8 si concretizza/è limitata alle verifiche ispettive di cui all'art. 8.1 come esaustivamente descritte nell'Appendice 4 – "Schema delle verifiche ispettive"; in alternativa, si chiede di specificare meglio l'ambito di svolgimento delle attività di monitoraggio.

Diversamente, si chiede gentilmente di specificare le caratteristiche delle distinte verifiche.

Risposta

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, in merito alle verifiche ispettive di cui al paragrafo 8.1 Capitolato Tecnico, tutte le relative attività sono indicate in documentazione di gara e nell'Appendice 4 allo stesso.

4) DOMANDA

Con riferimento all'art. 9.1 "COLLAUDI PRE-STIPULA" del Capitolato Tecnico, nella parte in cui dispone che *"La Consip S.p.A. approverà per iscritto il Piano di Collaudo"*, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di precisare un termine massimo entro cui dovrà addivenire tale approvazione del Piano di Collaudo da parte di Consip S.p.A.

Risposta

L'approvazione avverrà in tempi compatibili con le tempistiche di espletamento dei collaudi, tenuto conto del termine previsto ex lege per la stipula del contratto.

5) DOMANDA

Con riferimento all'art. 10 "Corrispettivi e modalità di pagamento") dello Schema di Convenzione, che, al comma 7, dispone quanto di seguito: *"A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga per oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio."*, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di precisare che l'esercizio da parte del concorrente aggiudicatario del diritto di sospensione delle prestazioni contrattuali nelle modalità indicate nel succitato paragrafo non è mai tale da integrare l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio. Diversamente, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di precisare in quale modalità il fornitore aggiudicatario può validamente esercitare il succitato diritto di sospensione (in caso di inadempimento dell'Amministrazione Contraente) senza incorrere nell'interruzione di pubblico servizio.

Risposta

Non si conferma. La facoltà di sospensione da parte del Fornitore non inadempiente dovrà essere valutata in ragione di quanto previsto nella citata clausola contrattuale e con riferimento alla singola prestazione oggetto di affidamento, posto che la stessa sospensione non dovrà mai comportare l'interruzione di servizio pubblico per l'Amministrazione aderente.

6) DOMANDA

Con riferimento all'art. 20 ("Clausola finale") dello Schema di Convenzione, nella parte in cui prevede che *"La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto [..]"*, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di precisare che si tratta di un refuso, in quanto lo schema di convenzione è parte della documentazione di gara condivisa dalla Stazione Appaltante e, come tale, non può essere espressione della volontà negoziale delle parti.

Risposta

Si conferma che la locuzione che “*avendone negoziato il contenuto*” costituisce un mero refuso. Tuttavia, con l'articolo citato vuole intendersi che la partecipazione alla procedura di gara e la presentazione delle relative offerte implicano l'integrale accettazione e condivisione da parte del concorrente di tutte le clausole contenute nella Convenzione e i suoi allegati, ivi incluse le Condizioni Generali.

7) DOMANDA

Con riferimento all'Art. 4 (“VALIDITA' TEMPORALE DELLA CONVENZIONE”) delle Condizioni generali di Convenzione, nella parte in cui prevede che “*Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.*”, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di confermare che la suddetta collaborazione deve essere fornita dal fornitore aggiudicatario nei limiti di quanto previsto dall'art. Art. 10.3.2. – Exit strategy e grace period del Capitolato Tecnico.

Risposta

Non si conferma. Il paragrafo 10.3.2 del Capitolato tecnico inerisce esclusivamente ai servizi erogati in modalità cloud.

8) DOMANDA

Con riferimento all'art 8 del Capitolato d'onori che prevede “*L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI) come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nell'Allegato “Domanda di partecipazione” una soglia inferiore di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento*” si chiede di confermare che:

1. Il 20% sia da calcolarsi sull'importo totale delle prestazioni che l'operatore intende subappaltare
2. La diversa percentuale, se correttamente motivata in relazione alla natura dell'appalto, possa essere pari a zero.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si premette che, come previsto al capitolo 8 del Disciplinare “*Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato*”. In proposito, si precisa altresì che, con particolare riferimento alla quota delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, anche qualora non valorizzata in sede di partecipazione alla gara, tale quota percentuale verrà comunque richiesta dalla Committente prima della stipula, ai fini della valorizzazione del contratto. La quota del 20% riservata alle PMI, come si evince anche dal tenore di cui all'art. 16, comma 1, dello Schema di Convenzione, va calcolata sul valore delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare come sopra determinato. Resta inteso che l'obbligo di riservare alle PMI una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili si considera assolto se il totale delle attività consuntivate affidate in subappalto a favore delle PMI sia pari almeno al 20% del totale dei subappalti autorizzati.

Con riferimento al secondo quesito, si conferma che, ove ne ricorrano i presupposti, questa possa essere pari a zero. Rimane fermo che dovrà essere data adeguata e proporzionata motivazione della deroga con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, così come previsto dalla *lex specialis*, in conformità all'art. 119, comma 2 del Codice.

9) DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato nel par. 10.3.1 del Capitolato Tecnico, in merito alla gestione di eventuali richieste di variazione dei livelli di qualificazione dei servizi cloud da parte delle Amministrazioni contraenti, si chiede di confermare che tali richieste possano essere trattate come attività a progetto e pertanto gestite con una specifica e ulteriore offerta economica.

Risposta

Non si conferma. La variazione del livello di qualificazione dei servizi cloud dipende esclusivamente dalla tipologia del dato trattato dall'Amministrazione contraente richiedente. Come si evince dal par. 10.3.1. del Capitolato Tecnico, non sono previsti adeguamenti economici; tuttavia, il Fornitore potrà, a seconda della fase in cui la richiesta di variazione viene inoltrata, alternativamente rifiutare il Piano dei Fabbisogni oppure, qualora il Contratto Attuativo sia in corso di esecuzione, opporre rifiuto alla richiesta.

10) DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato nel par. 3.2 del Capitolato Tecnico, in merito alla gestione dei codici OTP per l'autenticazione con 2FA e dei relativi dispositivi, si chiede di confermare che, in caso di disponibilità da parte del Fornitore di un App mobile, non sarà, in nessun caso, necessario prevedere la fornitura di un dispositivo OTP fisico in comodato d'uso gratuito per l'intera durata dei contratti attuativi. In caso contrario si chiede di fornire una stima della percentuale di utenti (titolari/referenti/multiutenti) delle caselle PEC per i quali potrebbe essere prevista la fornitura di un dispositivo OTP fisico.

Risposta

Non si conferma, perché un'amministrazione può aver necessità di OTP fisico in ragione dell'impossibilità di avere a disposizione terminali radiomobili dell'amministrazione sui quali installare l'App. È tuttavia ragionevole una stima di circa lo 0,5 per cento del totale delle caselle impattate da tale problematica.

11) DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato nel par. 7.5.3 del Capitolato Tecnico, in merito alla ulteriore reportistica che dovrà essere inviata a CONSIP, non essendo riusciti a individuare le informazioni necessarie dall'art. 9 della Convenzione citato, si chiede di specificare i report richiesti, la periodicità e i dati che dovranno essere in essi inclusi.

Risposta

Sul punto, si veda l'art. 7 bis, comma 4, delle Condizioni Generali.

12) DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato nel par. 3 del Capitolato Tecnico, in relazione ai domini preesistenti su cui prevedere la creazione delle caselle, si chiede di precisare se il riferimento è ai domini attualmente registrati dalle Amministrazioni e che dovranno essere certificati dal Fornitore. Altrimenti, si chiede di precisare se si intende prevedere che le Amministrazioni possano creare caselle su domini pubblici o su domini già registrati e certificati dal Fornitore stesso per conto di soggetti terzi.

Risposta

Il riferimento è ai domini attualmente registrati.

13) DOMANDA

Con riferimento a quanto specificato nel par. 3.2 del Capitolato Tecnico, in merito all'inibizione del colloquio con caselle di posta elettronica ordinaria, si chiede di precisare se questa inibizione debba essere bidirezionale, sia in invio che in ricezione. Si chiede, inoltre, di chiarire se i titolari/referenti delle singole caselle debbano poter modificare, successivamente e in autonomia, le impostazioni di inibizione decise dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni.

Risposta

L'inibizione al colloquio con la posta elettronica ordinaria è relativa ai messaggi in ricezione. L'amministrazione potrà decidere di modificare successivamente le impostazioni fissate nel piano dei fabbisogni. Non saranno però i titolari/referenti delle caselle a poterlo fare in autonomia.

14) DOMANDA

Con riferimento a quanto specificato nel par. 3.2 del Capitolato Tecnico, in merito alla configurazione della tipologia di ricevuta della consegna, si chiede di confermare che tale scelta debba essere fatta dall'Amministrazione in sede di definizione del Piano di Fabbisogni e non debba poter essere modificata, successivamente, dal singolo titolare/referente della casella PEC.

Risposta

Si conferma. Si precisa altresì che l'Amministrazione potrà successivamente modificare tale scelta che però non potrà essere in ogni caso modificata in autonomia dal singolo titolare/referente della casella PEC.

15) DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato nel par. 3.2 del Capitolato Tecnico, relativamente ai report periodici per le Amministrazioni con i dati di effettivo utilizzo da parte delle applicazioni delle caselle strutturate e ad uso massivo, si chiede di specificare la periodicità di tali report e se questa può essere oggetto di configurazione e successiva modifica. Inoltre si chiede di specificare i dati che dovranno essere riportati in tali report.

Risposta

I report richiesti, con la relativa periodicità, sono quelli indicati nel paragrafo 7.4 del Capitolato tecnico.

16) DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato nel par. 3.2 del Capitolato Tecnico, relativamente ai prospetti riepilogativi delle spedizioni effettuate per le caselle massive, si chiede di specificare la periodicità di generazione di questi report e le informazioni che dovranno essere incluse.

Risposta

I report richiesti, con la relativa periodicità, sono quelli indicati nel paragrafo 7.4 del Capitolato tecnico.

17) DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato nel par. 7.4 del Capitolato Tecnico, relativamente alla produzione e alla conservazione da parte del Fornitore del file di log contenente gli accessi per tutte le caselle in capo all'Amministrazione nonché del file di log contenente gli accessi ai sistemi della piattaforma per attività di

amministrazione e gestione, si chiede di indicare la data retention degli eventi di accesso e la modalità di richiesta e consultazione di questi file. Si chiede, inoltre, di precisare se per conservato si intenda il versamento su servizio di conservazione digitale a norma.

Risposta

I file di log devono essere conservati per l'intera durata dei relativi contratti attuativi, su servizio di conservazione digitale a norma.

Si veda anche la risposta alla domanda n. 42).

18) DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato nel par. 7.4 del Capitolato Tecnico, relativamente alla possibilità di inviare la reportistica anche a sedi/strutture decentrate, si chiede di confermare che i dati contenuti nei report debbano essere limitati alle caselle PEC create per la specifica sede/struttura decentrata, se precedentemente censita sul Portale di Provisioning. Si chiede di confermare che i report debbano essere sempre consultabili dal Portale di Provisioning da Operatori dell'Amministrazione opportunamente abilitati, i quali all'uopo potranno anche scaricare i report e inoltrarli a soggetti terzi.

Risposta

Si conferma.

19) DOMANDA

Con riferimento al par. 3 del Disciplinare, relativamente alle quantità stimate per i servizi in offerta, si chiede di fornire un'indicazione di massima sul numero di Amministrazioni che potranno aderire alla convenzione.

Risposta

Non si ha una stima precisa del numero di Amministrazioni che potranno aderire alla convenzione. Tuttavia, il numero di amministrazioni che hanno aderito alle scorse due convenzioni è stato pari a 379, comprensivo anche di quelle amministrazioni che hanno un'articolazione con differenti punti ordinanti che condividono il medesimo codice fiscale.

20) DOMANDA

Con riferimento al par. 3 del Disciplinare, relativamente alle quantità stimate per i servizi in offerta, si chiede di fornire un'indicazione di massima sulle caselle PEC, in corso di validità, attivate dalle Amministrazioni nella o nelle precedenti convenzioni.

Risposta

Le quantità massime stimate riportate nel citato riferimento del Disciplinare, non sono direttamente collegate alle edizioni precedenti e sono frutto della stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni nell'intero arco temporale di utilizzo della Convenzione. Tuttavia, nell'ambito della massima collaborazione con il mercato, si riportano i dati a disposizione di Consip relativa agli utilizzi delle precedenti convenzioni all'atto della conclusione delle stesse:

Convenzione	Tipologia casella	Numero
ID 2203 (PEC 1)	STANDARD	123.820
	STRUTTURATA	46.471
	MASSIVA SMALL	6.290
	MASSIVA MEDIUM	2.982
	MASSIVA LARGE	1.146
	MASSIVA EXTRA LARGE	162
ID 2556 (PEC 2)	STANDARD	60.926
	STRUTTURATA	1.025
	MASSIVA SMALL	364
	MASSIVA MEDIUM	51
	MASSIVA LARGE	759
	MASSIVA EXTRA LARGE	115

21) DOMANDA

Con riferimento al par. 3 del Disciplinare, relativamente ai canoni mensile per TB di conservazione aggiuntiva, si chiede di confermare che lo spazio di conservazione aggiuntivo, acquistato opzionalmente dall'Amministrazione, debba poter essere distribuito dalla stessa su tutte le caselle PEC certificate e con conservazione attiva in slot da 1 GB o multipli di questo.

Risposta

Si conferma.

22) DOMANDA

Con riferimento al par. 5 del Capitolato Tecnico, relativamente all'invio in conservazione dei messaggi e delle ricevute PEC alla fine di ogni mese, si chiede di confermare che possa essere ritenuto migliorativo per l'Amministrazione il versamento in conservazione del singolo messaggio e/o della singola ricevuta al momento della ricezione, al fine di evitare che cancellazioni accidentali possano portare alla perdita definitiva di dati e di informazioni significative.

Risposta

Il Fornitore è tenuto al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, fermo restando che il servizio potrà essere eseguito attraverso funzionalità ulteriori.

Resta inteso che la valutazione delle offerte sarà basata sui criteri e le regole di cui al par. 17 e ss. del Disciplinare di gara.

23) DOMANDA

Con riferimento all'art 13 comma 11 dello Schema di Convenzione che dispone che: "10. Nel caso in cui .. all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo del Contratto Attuativo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali."

Si prega di confermare che la Committente, prima di adottare qualsivoglia sanzione nei 2 casi sopra richiamati, ne effettuerà formale contestazione nei confronti del Fornitore invitandolo a svolgere per iscritto eventuali controdeduzioni entro un termine congruo.

Risposta

Per le modalità di contestazione e applicazione delle penali, si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali.

24) DOMANDA

Con riferimento all'art 14 comma 1 lett h) delle Condizioni Generali che dispone che: "1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi: (..) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;" stante la genericità del richiamo, si prega di confermare che la Committente potrà azionare la risoluzione del Contratto solo nel caso in cui l'inadempimento del Fornitore sia stato talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione dell'esecuzione contrattuale.

Risposta

Si tratta di una clausola risolutiva espressa che, pertanto, sarà attivata al ricorrere delle condizioni contrattualmente previste.

25) DOMANDA

Con riferimento all'art 21 comma 5 delle Condizioni Generali che dispone che: "*Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.*", si prega di confermare che le misure richieste al Responsabile saranno conformi a quanto contrattualmente pattuito tra le Parti.

Risposta

Si conferma e si precisa che, dal punto di vista del trattamento dei dati personali, il Fornitore dovrà essere in possesso delle garanzie adeguate che riguardano anche il rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default ex art. 25 del GDPR. Inoltre, il Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE e deve presentare all'Amministrazione il Piano di sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure.

26) DOMANDA

Con riferimento al punto 6 lett. f) della Nomina, che dispone che: *“6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: (...) f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;”*

si prega di confermare che le misure richieste al Responsabile saranno conformi a quanto contrattualmente pattuito tra le Parti.

Risposta

Si conferma e si veda anche la risposta alla domanda n. 25).

27) DOMANDA

Con riferimento al punto 6 lett. g) della Nomina, che dispone che:

“6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: (...)”

g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;” si prega di confermare che, premesso che è onere del Titolare stabilire se sia necessaria una DPIA, il Responsabile sarà tenuto a supportare il Titolare nella relativa redazione ed adozione nei limiti delle attività di propria competenza da Contratto e nei limiti di cui all'art. 28.3, lett. f), tenuto altresì conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Fornitore.

Risposta

Si conferma.

28) DOMANDA

Con riferimento al punto 6 lett. h) della Nomina, che dispone che:

“6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: (...)”

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta;”, si prega di confermare che il Fornitore potrà adempiere all'obbligo di esibizione del Registro, nei limiti dei trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto, nell'ambito delle verifiche periodiche/attività di audit di cui al punto 8 della Nomina.

Risposta

Quanto ai contenuti si conferma. Quanto alla richiesta di esibizione la stessa è rimessa all'Amministrazione.

29) DOMANDA

Con riferimento al punto 8 della Nomina, che dispone che:

“Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre <o diverso termine indicato dalla PA > giorni lavorativi,; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali previste nella Convenzione e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzione entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.”

si chiede di confermare che le audit/verifiche periodiche/ispezioni saranno effettuati:

I. nei limiti di cui all'art. 28 comma 3 lett. h) del GDPR;

II. previo accordo sui tempi e sulle modalità di dette verifiche e purché le stesse non comportino l'analisi dei dati di terze parti e non collidano con obblighi di riservatezza assunti dal Responsabile o dal sub-responsabile e con le policy di questi ultimi;

III. nella misura massima di una volta l'anno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni e a valle di apposito accordo di riservatezza (NDA) fornito dal sub-Responsabile;

IV. nel caso in cui il Titolare si avvalga di auditor esterno quest'ultimo deve essere un auditor qualificato e concordato tra le Parti;

V. i costi di tali audit saranno a carico del Titolare;

Si prega altresì di confermare che, in caso di non conformità, la Committente, dopo aver assegnato al Fornitore un termine congruo entro il quale rimuovere le non conformità riscontrate, risolverà il contratto solo in presenza di non conformità tali da impedire l'esecuzione dei servizi contrattuali.

Risposta

Non si conferma in relazione ad entrambi i quesiti.

Con riferimento al primo quesito, si precisa che la decisione è rimessa all'Amministrazione nei limiti dell'atto di nomina del responsabile del trattamento ex 28 GDPR.

Con riferimento al secondo quesito, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'atto di nomina.

30) DOMANDA

Con riferimento al punto 9 della Nomina, che dispone che:

“9. 1) (Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente _____ (la PA deve specificare la periodicità), il Titolare del

trattamento delle nomine e delle sostituzioni dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione.

<Oppure> 2) (Autorizzazione specifica) Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.”

Si prega di confermare che, tra le 2 opzioni, potrà trovare applicazione l'opzione "Autorizzazione generale" e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. art. 28 comma 2 del GDPR, il Fornitore sarà autorizzato sin dalla stipula del Contratto ad avvalersi, in qualità di sub-responsabili, delle eventuali ulteriori società del Gruppo societario di appartenenza e delle relative società controllate.

Risposta

Non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione contraente.

31) DOMANDA

Con riferimento al punto 11 della Nomina, che dispone che:

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto a selezionare una tra le due opzioni:

- a. ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento, fornendo adeguato riscontro agli interessati, in nome e per conto del Titolare del trattamento, nei termini previsti dalla Regolamento UE; oppure*
- b. ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.*

Si prega di confermare che, tra le 2 opzioni, potrà trovare applicazione l'opzione 2) e che, conseguentemente, la richiesta di supporto sia da intendersi per quanto di competenza del Responsabile secondo il contratto in essere tra le Parti e nei limiti di quanto indicato nell'art. 28, comma 3, lett. e) del GDPR.

Risposta

Non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione contraente.

32) DOMANDA

Con riferimento al punto 12 della Nomina, che dispone che:

“Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.”.

Si chiede conferma che quanto sopra richiesto sia limitato a quanto indicato nell'art. 28, comma 3, lett. f) e nell'art 33 comma 2 GDPR.

Risposta

Si conferma. Tuttavia, l'Amministrazione potrà riservarsi di richiedere ogni ulteriore informazione - connessa alle attività svolte dall'aggiudicatario – che dovesse ritenere utile ai fini della valutazione dell'episodio e della comunicazione dell'evento al Garante ed eventualmente agli interessati del trattamento.

33) DOMANDA

Con riferimento al punto 12 della Nomina, che dispone che:

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE;

si chiede di confermare che l'indicazione del recapito mail del DPO possa soddisfare la richiesta oggetto della previsione.

Risposta

Si conferma.

34) DOMANDA

Con riferimento al punto 12 della Nomina, che dispone che:

Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine.

Si prega di confermare che il Fornitore potrà soddisfare l'obbligo oggetto della previsione nell'ambito delle audit/ispezioni di cui al punto 8 della Nomina.

Risposta

Non si conferma, gli Amministratori di Sistema devono essere nominati a prescindere dagli Audit.

35) DOMANDA

Con riferimento al punto 20 della Nomina, che dispone che:

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Si chiede di confermare che eventuali nuove misure, ove diverse da quelle contrattualmente pattuite, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.

Risposta

Si conferma.

36) DOMANDA

Con riferimento al punto 21 della Nomina, che dispone che:

"Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nella Convezione (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori."

Si chiede conferma che in materia di responsabilità e risarcimento le Parti rimanderanno a quanto indicato nell'art. 82 del GDPR e che, conformemente a quanto disposto dallo stesso art. 82 GDPR, il Titolare potrà azionare la manleva nel caso in cui la responsabilità del Responsabile sia stata positivamente riconosciuta sulla base di un provvedimento giudiziale o altro provvedimento equiparabile.

Risposta

Si conferma.

37) DOMANDA

Visto:

a. il paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, che dispone: *“l'Aggiudicatario dovrà presentare all'Amministrazione, entro le tempistiche indicate nel Piano dei Fabbisogni, i CV delle risorse proposte per l'erogazione del servizio, in accordo con i requisiti minimi o i migliorativi eventualmente offerti”*;

b. che l'Allegato 4 – Relazione Tecnica non contiene alcuna richiesta di indicazione in merito ai CV delle risorse professionali;

si chiede conferma che quanto indicato nell'Appendice 3 del Capitolato, ovvero che *“lo schema per i quattro CV dovrà essere presentato dai concorrenti in sede di Relazione Tecnica”*, costituisca un refuso e che tale frase debba intendersi sostituita dalla seguente: *“La presente Appendice descrive lo schema per i quattro CV che dovranno essere presentati all'Amministrazione, entro le tempistiche previste dal Piano dei Fabbisogni”* così come indicato al par. 4.3 del capitolato tecnico”.

Risposta

Si conferma.

38) DOMANDA

Si chiede conferma che, in caso di dismissione della casella PEC, la conservazione dei dati, messaggi e documenti allegati della casella PEC debba continuare fino alla scadenza del contratto e che tale attività debba essere considerata nella valorizzazione del servizio e quindi nello specifico contratto attuativo.

Si chiede conferma che sarà possibile effettuare interventi di manutenzione straordinaria, in opportune fasce orarie, che si rendessero obbligatori per l'integrità e il corretto funzionamento del sistema, previa comunicazione anticipata alle amministrazioni contraenti, senza che ciò incida nel computo degli SLA.

Risposta

Si conferma a entrambe le domande.

39) DOMANDA

Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare l'occupazione attuale in GB relativa alle caselle di posta elettronica certificata (PEC) e al sistema di Conservazione digitale.

Risposta

Il dato puntuale non è nella disponibilità della Stazione Appaltante. Tuttavia, si faccia riferimento alla tabella indicata in risposta alla domanda 20) per una stima dello spazio occupato dalle caselle e dello spazio di conservazione digitale incluso.

40) DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, relativamente alla dimensione massima dei messaggi, si chiede gentilmente di fornire una descrizione più dettagliata del concetto di dimensione massima, in quanto non è chiaro se il limite di dimensione debba essere considerato applicabile al singolo messaggio, indipendentemente dal numero di destinatari, oppure se la dimensione massima complessiva debba essere divisa per il numero di destinatari inseriti, senza superare la dimensione massima indicata. Si chiede inoltre di fornire una descrizione più dettagliata riguardo il limite di dimensione per i messaggi generati da caselle mediate da applicazioni.

Risposta

Il limite massimo si riferisce al singolo messaggio.

Per i messaggi generati da caselle mediate da applicazioni, si faccia riferimento a quanto riportato nei sotto paragrafi numerati da 3.2.3 a 3.2.7.

41) DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, relativamente all'inibizione delle comunicazioni con le caselle di Posta Elettronica Ordinaria, si chiede di precisare se tale limitazione debba essere applicata esclusivamente ai messaggi provenienti da mittenti non certificati, oppure anche ai messaggi indirizzati a destinatari non certificati, considerando che tra le caratteristiche comuni alle tipologie di caselle standard e strutturate è richiesto l'"inoltro dei messaggi di PEC/REM-IT ricevuti verso un indirizzo e-mail (la c.d. posta elettronica ordinaria)" e considerando, inoltre, che suddetta inibizione andrebbe in contrasto con la Normativa PEC.

Risposta

Si veda risposta alla domanda 13).

42) DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico, relativamente alla conservazione del file di log contenente gli accessi ai sistemi della piattaforma per attività di amministrazione e gestione, si chiede di confermare che si intenda la registrazione degli accessi al portale di self-provisioning.

Risposta

Non si conferma. Per accessi ai sistemi si intende anche l'accesso alla piattaforma PEC, non soltanto al portale di self provisioning.

43) DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 1.1 del documento "Appendice 1 al Capitolato Tecnico", nella parte in cui dispone "*II. RC1HR: Ricevuta di consegna prodotta entro una (1) ora dall'invio per almeno il 95% dei messaggi*", si chiede di indicare se le numeriche relative ai livelli di servizio debbano intendersi per messaggi intra-Gestore oppure per messaggi inter-Gestore.

Risposta

Si intende inter-Gestore. Si veda, in ogni caso, quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni generali in tema di applicazione e contestazione delle penali, dove è prevista la possibilità di controdeduzioni del Fornitore.

44) DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, relativamente alla migrazione delle caselle e degli eventuali dati, si chiede di confermare che, nel caso di utilizzo di supporti fisici, la responsabilità dei dati in transito, fino alla ricezione dei supporti da parte del Fornitore, possa essere considerata in carico dell'Amministrazione o di soggetti terzi autorizzati.

Risposta

Non si conferma, in quanto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico è previsto espressamente che *“La migrazione delle caselle e degli eventuali dati in conservazione avverrà tramite le soluzioni migliori concordate con l'Amministrazione e con il fornitore uscente: queste potranno essere supporti ottico/magnetici, NAS o attraverso un flusso dati a 1 Gb/s che saranno a carico del Fornitore.”*.

45) DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, con riferimento alla possibilità da parte dell'Amministrazione, in ogni momento, di estrarre una parte dei documenti conservati e produrre su supporti ottici quantità auto-consistenti di documenti per l'esibizione a norma degli stessi, si chiede di confermare che la scrittura dei dati sui supporti ottici debba essere considerata in carico all'Amministrazione.

Risposta

Come previsto al par. 5 del Capitolato Tecnico, deve trattarsi di una possibilità che consenta alle Amministrazioni, in ogni momento, di estrarre una parte dei documenti conservati e produrre su supporti ottici quantità auto-consistenti di documenti per l'esibizione a norma degli stessi, ovvero documenti in grado di contenere tutte le informazioni necessarie per le quali viene richiesta l'esibizione.

46) DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, con riferimento alla conservazione digitale dei dati, al fine di produrre una stima accurata, si chiede di indicare il numero di caselle attive, per effetto delle precedenti convenzioni, con la conservazione abilitata (per tipo) e la dimensione totale dello spazio eccedente.

Risposta

Si veda risposta alle domande 20) e 39).

47) DOMANDA

Poiché:

- nel DGUE telematico, alla voce “Lista CPV inerenti l'appalto”, risulta indicato unicamente il CPV n. **64216100-4**;
- l'oggetto della gara, al Capitolo 3 del Capitolato d'oneri, prevede anche i seguenti ulteriori CPV: **642161120-0, 72512000-7, 72500000-0**;
- nel menù a tendina relativo alla selezione dei CPV oggetto di subappalto è possibile selezionare esclusivamente il CPV **64216100-4**, mentre non risultano presenti vincoli al subappalto (si veda il par. 8 del capitolato d'oneri),

si chiede cortesemente di modificare le impostazioni del DGUE affinché siano correttamente evidenziati tutti i CPV di gara e resi selezionabili ai fini della dichiarazione di subappalto.

Risposta

Con specifico riferimento al presente quesito, si rappresenta che si tratta di un refuso della request.xml; pertanto, qualora un fornitore intenda ricorrere al subappalto per prestazioni diverse da quella di cui al CPV 64216100-4, dovrà, indipendentemente da quanto valorizzato sul DGUE, presentare una dichiarazione integrativa, rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, in cui dichiara di voler ricorrere al subappalto nonché le prestazioni che intende subappaltare con i relativi CPV. La predetta dichiarazione andrà caricata nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa. Si rimanda, in ogni caso, al par. 8 del Disciplinare di gara.

48) DOMANDA

In riferimento all'art. 8 "Verifica di conformità e accettazione" dello "Schema di convenzione", con la presente chiediamo conferma che la verifica di conformità sia prevista:

- una sola volta al momento della prima attivazione dei servizi (6.1. Servizio di attivazione iniziale e/o 6.2. Servizio di migrazione del Capitolato tecnico)
- eventualmente a campione, durante la vigenza contrattuale, sia da parte delle amministrazioni contraenti sia da parte di Consip.

Chiediamo inoltre conferma, anche al fine di evitare effort eccessivi e ritardi nella fatturazione, che:

- tale verifica di conformità ed il relativo certificato di pagamento, siano richiesti per l'avvio della fatturazione ma non per l'emissione di ogni singola e successiva fattura trimestrale, ciò anche in caso di attivazione di nuove caselle PEC previste nell'ordinativo di fornitura iniziale;
- sia quindi sufficiente per l'emissione della fattura trimestrale l'invio della reportistica riportata al par. 7.4 del capitolato tecnico senza successiva formale autorizzazione all'emissione da parte dell'Amministrazione.

Risposta

Non si conferma in relazione a entrambi i quesiti, trattandosi di aspetti che potranno essere definiti dalla singola Amministrazione Contraente.

Si evidenzia, in particolare, che, come previsto dall'art. 8 dello Schema di Convenzione, relativamente alla verifica di conformità dei Contratti Attuativi, quella a campione costituisce una sola della modalità di effettuazione della stessa, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione.

49) DOMANDA

Riferimento appendice 1 al capitolato tecnico - par 2.3

Che cosa si intende con operazioni di "blocco casella" di cui ai codici indicatori RTBC30 e RTBC60?

Risposta

Le operazioni di blocco casella sono quelle relative all'inibizione del colloquio con le caselle di Posta Elettronica ordinaria.

50) DOMANDA

Riferimento appendice 1 al capitolato tecnico - cap 3

Alla voce HDNO si chiede di comunicare il numero di fax entro 5 giorni mentre nel capitolato tecnico non si fa mai riferimento al fax. Si tratta di un refuso?

Risposta

Si conferma che è un refuso. Non è richiesto alcun numero di fax.

51) DOMANDA

Riferimento appendice 1 al capitolato tecnico - par 2.3

In merito ai codici indicatori EFRP2HR e EFRP4HR si chiede di esplicitare la tipologia / livello di criticità delle segnalazioni che devono rispettare tali livelli di servizio, immaginando che segnalazioni minori in termini di gravità o numerosità possano non rientrare nel suddetto conteggio.

Risposta

Non c'è una classificazione relativa alla criticità inerente alle segnalazioni.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)